

Prestazioni - Indennità di mobilità - Contribuzione figurativa - Valutabilità sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione della misura della pensione stessa - Sussiste.

Corte di Appello di Torino – 26.11.2018 n. 577 – Pres. Rel. Pasquarelli – INPS (Avv. Cataldi) – C.A. (Avv. Loi).

La contribuzione figurativa relativa ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità va considerata sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, atteso che ai fini della contribuzione figurativa per mobilità l'art. 7, comma 9, della Legge n. 223 del 1991 fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale.

FATTO - A.C. ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Asti esponendo di avere lavorato in qualità di impiegato presso varie società del settore delle telecomunicazioni, di essere stato collocato a riposo l'8.2.2006 e di essere titolare di pensione di anzianità dal 1°4.2006, e chiedendo l'accertamento del diritto alla ricostituzione della pensione, mediante il corretto computo dei contributi per il periodo in cui aveva percepito l'indennità di mobilità, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento di euro 68.848,14.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 ed ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 31/2018, pubblicata il 9.2.2018, il Tribunale ha accolto il ricorso.

Propone appello l'INPS; il sig. C. resiste al gravame.

All'udienza del 7.11.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - Il Tribunale, ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 47 D.P.R. 639/1970, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

-l'INPS contesta la pretesa attorea assumendo la natura speciale del disposto normativo contenuto nell'art. 7, comma 9, della L. n. 223/91, dettato in tema di indennità di mobilità, rispetto alle previsioni di cui all'art. 8 della L. n. 155/81, che al contrario regola la diversa fattispecie del contributo figurativo in sede di indennità di disoccupazione;

-il contrasto interpretativo tra le parti può agevolmente comporsi alla luce della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 *bis*, L. n. 223/91;

-il conflitto tra gli artt. 3 e 7 della L. n. 223/91 è, peraltro, solo apparente, posto che a ben vedere la seconda delle due disposizioni si riferisce, determinandolo, al contributo figurativo, di talché deve concludersi che la norma invocata dall'Istituto non può trovare applicazione alla presente fattispecie, dovendosi assumere come base di calcolo la retribuzione percepita nei dodici mesi di effettiva prestazione lavorativa precedenti il febbraio 2003, data di inizio del periodo di mobilità, conclusosi -senza soluzione di continuità - l'8.2.2006, così escludendo il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso. L'INPS censura la sentenza impugnata, anzitutto, riproponendo - sia pure solo nelle conclusioni del ricorso in appello - l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970. L'eccezione è infondata perché "la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1,

lett. d), del D.L. n. 98 del 2011, conv. con modif. in L. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina" (Cass. 21319/2016), mentre la pensione di cui il sig. C. chiede la ricostituzione decorre dal 1°4.2006.

Nel merito, l'INPS osserva che è illogico sostenere che il riferimento alla "retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale", contenuto nell'art. 7, comma 9, L. 223/1991, valga solo con riferimento al contributo figurativo e non anche ai fini della misura della pensione, ed afferma l'estraneità alla fattispecie dell'art. 3, comma 4 bis, L. n. 223/91, applicabile solo al "personale il cui rapporto sia disciplinato dal Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148" (autoferrotranvieri), mentre il sig. C. era dipendente di una impresa di telecomunicazioni. L'appello è fondato.

L'art. 7, comma 9, della L. 223/1991 - nel testo vigente alla data di decorrenza della pensione del sig. C. - stabiliva che "/ periodi di godimento dell'indennità di mobilità ... sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1"; a sua volta, il comma 1 disponeva che l'indennità di mobilità spettava "nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che (i lavoratori) hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".

Per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità - tanto "ai fini del conseguimento del diritto alla pensione" quanto "ai fini della determinazione della misura della pensione stessa" - occorre utilizzare, dunque, non l'importo dell'indennità di mobilità né, tantomeno, quello della retribuzione effettiva, bensì la retribuzione cui era riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori avevano percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, nel caso del sig. C., che aveva cessato il rapporto di lavoro l'8.2.2006, il valore attribuito per legge (art. 7, comma 9, L. 223/1991) alle settimane di contribuzione figurativa per mobilità doveva necessariamente concorrere alla determinazione della sua retribuzione pensionabile, ricadendo nel periodo di riferimento delle 520 settimane anteriori al pensionamento. Non risulta applicabile al caso in esame, invece, l'art. 8 L. 155/1981, secondo cui "il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore" (principalmente, la disoccupazione) "è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi ... Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro". A tale disposizione deve, infatti, riconoscersi carattere di norma generale (come desumibile dall'inciso "per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore"), sulla quale non può non prevalere l'art. 7, 9° comma, L. 223/1991, dedicato al nuovo istituto dell'indennità di mobilità, introdotto molti anni dopo, il cui carattere di specialità è espressamente stabilito dal 12° comma dello stesso art. 7 ("L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile": in caso di contrasto

normativo, quindi, la disciplina specificamente dettata per l'indennità di mobilità deve prevalere sulla disciplina generale relativa alla disoccupazione). Pertanto, non può condividersi la tesi accolta dal Tribunale secondo cui, anche in relazione allo specifico aspetto del valore della contribuzione figurativa per mobilità, vi sarebbe coincidenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, ovvero si applicherebbe la disciplina dell' art. 8, L. 155/1981, con conseguente riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente all'erogazione dell'indennità di mobilità (nella fattispecie, secondo il Tribunale, il valore della contribuzione figurativa andrebbe ricavato dalle retribuzioni percepite nei dodici mesi di effettiva prestazione lavorativa precedenti il febbraio 2003, data in cui ebbe inizio il periodo di mobilità del sig. C., conclusosi - senza soluzione di continuità - l'8.2.2006).

Nella fattispecie, dunque, occorre fare riferimento alle specifiche previsioni di legge (art. 7, commi 1 e 9, L. 223/1991) le quali non consentono di affermare il principio di equivalenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, atteso che ai fini della contribuzione figurativa per mobilità la legge fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo dell'integrazione salariale straordinaria (v., in tal senso, Cass. 6161/2018).

Del tutto insostenibile, infine, appare l'applicazione dell'art. 3, comma 4 *bis*, L. n. 223/91, secondo cui *"le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità"*: testualmente, i *"lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni"* sono soltanto gli autoferrotranvieri (*"personale il cui rapporto sia disciplinato dal Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148"*) licenziati da imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione dopo il 1°1.1993, cioè soggetti che si trovano in una situazione totalmente difforme dalla situazione personale del sig. C., già dipendente di una impresa di telecomunicazioni. In accoglimento dell'appello, la domanda di ricostituzione della pensione proposta con il ricorso introduttivo deve quindi essere respinta; la novità e la complessità della questione consigliano di compensare le spese di entrambi i gradi.

(Omissis)
